

Nota in merito agli scatti di anzianità negli studi professionali

www.confprofessionilavoro.eu

Gli scatti o aumenti periodici di anzianità consistono in una attribuzione patrimoniale di natura retributiva, aggiuntiva rispetto al minimo tabellare, istituita in via autonoma dalla contrattazione collettiva sul presupposto di una maggiore proficuità del lavoro prestato dal lavoratore con il progredire della sua anzianità di servizio¹.

L'art. 117 del Ccnl degli studi professionali attribuisce al lavoratore il diritto ad un massimo di 8 scatti di anzianità, accordati con cadenza triennale e di valore variabile in relazione al livello di inquadramento. Gli scatti maturano a decorrere dal 1° gennaio 1978 e, a partire dal 1° ottobre 2011, devono essere calcolati nelle seguenti misure:

LIVELLI	IMPORTI
Quadri	30
I°	26
II°	23
III° Super	22
III°	22
IV° Super	20
IV°	20
V°	20

Gli scatti di anzianità maturati nel periodo antecedente il 1° ottobre 2011 non devono essere ricalcolati. Qualora, nel corso del periodo triennale di maturazione di un nuovo scatto, dovesse essere riconosciuto un passaggio di livello, si applicherà a tutti gli scatti di anzianità maturati a partire da quel momento il valore dello scatto previsto per il nuovo livello di inquadramento, senza alcun ricalcolo degli scatti precedentemente conseguiti.

Gli aumenti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti e sono integrati nella normale retribuzione mensile a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità (ad es., se il triennio risulti compiuto alla data del 13 marzo, lo scatto si computerà dal 1° aprile).

¹ Si computano nell'anzianità di servizio i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc..